

Circolari Speciali

**REGIME DI CASSA
PER I CONTRIBUENTI
IN CONTABILITÀ
SEMPLIFICATA**

Sistema **RATIO**
Centro Studi Castelli

16
2016

Si riepilogano i tratti essenziali del nuovo regime di cassa, previsto dalla Legge di bilancio 2017, applicabile con decorrenza dal 1.01.2017.

ASPETTI SOGGETTIVI

- La novità riguarda gli imprenditori individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata (art. 66 Tuir) che hanno realizzato (o presumono di realizzare) un volume annuale di ricavi non superiore a:
 - € 400.000 per le imprese di prestazioni di servizi;
 - € 700.000 per le imprese che hanno ad oggetto cessioni di beni.

REGIME DI CASSA

Regime "naturale"

- La riformulata normativa introduce, ai fini delle imposte dirette, come regime "naturale" per i soggetti in contabilità semplificata, in luogo di quello di competenza.
- Conseguentemente, le componenti positive e negative di reddito assumeranno rilievo, di regola, in base al momento dell'incasso e del pagamento, rispettivamente, delle fatture emesse e ricevute.

Il nuovo regime di cassa si estende di anno in anno qualora non siano superati i limiti per la contabilità semplificata.

Regime opzionale

- Il contribuente ha la facoltà di optare per l'applicazione del principio di competenza, adottando la contabilità ordinaria.
- L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata e fino a revoca; in ogni caso, è vincolante per il periodo stesso e per i 2 successivi.

ENTRATA IN VIGORE

- Le nuove disposizioni previste dalla Legge n. 223/2016, in materia di determinazione del reddito d'impresa con il regime di cassa, si applicano a decorrere dal 1.01.2017.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA

- Il reddito d'impresa è costituito, nel periodo d'imposta, dalla differenza tra l'ammontare:
 - dei ricavi e proventi percepiti (in luogo di conseguiti);
 - delle spese sostenute (in luogo delle spese documentate sostenute).
- Tale differenza è soggetta agli incrementi/decrementi previsti dalla legge, di seguito specificati.
 - **Valori incrementativi (+):**
 - valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore;
 - proventi derivanti dagli immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa;
 - plusvalenze e sopravvenienze attive.
 - **Valori decrementativi (-)**
 - minusvalenze e sopravvenienze passive;
 - ammortamenti;
 - accantonamenti di quiescenza e previdenza.
- Dal reddito del periodo d'imposta in cui si applicano le nuove disposizioni è sottratto l'importo delle rimanenze finali imputate al reddito dell'esercizio precedente.
- Inoltre, per evitare salti o duplicazioni di imposizione si prevede, nel caso di passaggio da un periodo d'imposta soggetto alla determinazione del reddito delle imprese in contabilità semplificata a uno soggetto al regime di contabilità ordinaria, e viceversa, che i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito (secondo la disciplina adottata) non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi.

RIFLESSI AI FINI IRAP

- L'applicazione del principio di cassa è esteso anche ai fini della determinazione della base imponibile Irap.

ASPETTI CONTABILI E POSSIBILE OPZIONE

- I soggetti che rientrano in tale regime devono **annotare in appositi registri, in forma analitica e cronologicamente, i ricavi percepiti, nonché le spese sostenute, indicando:**
 - l'importo (non obbligatorio per il registro cronologico delle spese);
 - le generalità, l'indirizzo e il Comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento;
 - gli estremi della fattura o altro documento emesso.
- **I componenti positivi e negativi di reddito, diversi da quelli sopra indicati,** devono essere annotati nei predetti registri entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
- **I registri Iva possono sostituire i registri cronologici dei ricavi percepiti e delle spese sostenute qualora:**
 - vi siano iscritte separate annotazioni delle operazioni non soggette a registrazione Iva;
 - sia riportato l'importo complessivo delle operazioni che non hanno generato incassi o pagamenti, con indicazione delle fatture cui le operazioni stesse si riferiscono.
- In tale caso i ricavi percepiti e i costi sostenuti devono essere annotati separatamente, nei registri stessi, nel periodo di imposta in cui sono incassati o pagati, indicando il numero contabile già registrato ai fini Iva.

- Registro cronologico ricavi percepiti.
- Registro cronologico spese sostenute.

Opzioni



Previa opzione vincolante per almeno un triennio, il contribuente può tenere i registri Iva senza annotazione degli incassi e pagamenti: si presume, in tale caso, che l'operazione monetaria sia avvenuta al momento della **data di registrazione dei documenti.**

N.B.

In questo caso si perde la possibilità di considerare come ricavi esclusivamente le fatture effettivamente incassate nel periodo d'imposta.

- I soggetti esonerati dagli adempimenti Iva sono esclusi dai nuovi obblighi di tenuta dei registri.

SINTESI OPERATIVA E CONCLUSIONI

1. Il **"regime di cassa"**, per i contribuenti in contabilità semplificata, non è **obbligatorio**; tuttavia, in assenza di opzione per il regime di contabilità ordinaria, deve essere tassativamente adottato.
2. **È possibile seguire, in ogni caso, le stesse regole di registrazione utilizzate fino al 2016,** ossia evitare di indicare la data di incasso o di pagamento, rispettivamente, delle fatture emesse e ricevute. In tale ipotesi, **si presume che il documento risulti incassato/pagato nella stessa data in cui è contabilizzato sui registri Iva.**
3. Il nuovo regime di cassa non è sicuramente classificabile come semplificazione, poiché non si traduce in minori adempimenti amministrativi.
4. **Inoltre, occorre tenere conto che il regime di cassa comporta maggiori spese per i compensi relativi alla tenuta della contabilità,** poiché devono essere monitorate le entrate e le uscite finanziarie quali risultanti sia dalla cassa sia dai conti correnti bancari. **Non è sufficiente, infatti, la mera contabilizzazione delle fatture emesse e ricevute (a meno che non si scelga di optare per la tenuta della contabilità così come specificato al precedente n. 2).**

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

- È prevista la possibilità che **con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze,** da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, **siano adottate disposizioni attuative del regime in argomento.**

TAVOLA N. 1

Reddito d'impresa: limiti per i regimi contabili.

Contribuenti	Attività esercitata	Limite di ricavi o compensi (anno precedente)	Regime contabile "naturale"
<ul style="list-style-type: none"> • Imprenditori individuali • Società di persone • Enti non commerciali 	⇒ Prestazioni di servizi ⇒	Fino a € 400.000 ⇒	Contabilità semplificata Possibile opzione contabilità ordinaria
	⇒ Altre attività ⇒	Fino a € 700.000 ⇒	
<ul style="list-style-type: none"> • Imprenditori individuali • Società di persone • Enti non commerciali 	⇒ Prestazioni di servizi ⇒	Oltre € 400.000 ⇒	Contabilità ordinaria
	⇒ Altre attività ⇒	Oltre € 700.000 ⇒	
<ul style="list-style-type: none"> • Società di capitali • Cooperative • Enti commerciali 	⇒ Qualsiasi attività ⇒	Nessun limite di ricavi ⇒	Contabilità ordinaria

TAVOLA N. 2

Reddito d'impresa e attività miste: limiti per i regimi contabili.

